



Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

D.L. 132/2014: trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria. Commento a caldo.

Articolo di

Paolo Fortunato CUZZOLA e Valentina Maria SICLARI

Art. 1 – Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
2. Il Giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte d'appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al consiglio stesso.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine il procedimento si estingue e si applica l'art. 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'art. 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in

giudicato della sentenza di nullità.

5. Nei casi di cui ai commi 1,2,3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

1. Premessa¹

La riforma della giustizia attuata con il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, recante *Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile* introduce nell'ordinamento giuridico disposizioni normative volte alla riduzione dei tempi in cui si snoda il contenzioso civile così percorrendo la via maestra che in questi anni, seppur con tentativi isolati, aveva valorizzato metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili.


La serietà dei presupposti legittimanti il decreto legge in termini di necessità e urgenza è correlata alle continue violazioni per inosservanza del termine di ragionevole durata del processo previsto all'art. 6, paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché in parallelo alle risultanze delle statistiche elaborate dalla Banca Mondiale nel rapporto *Doing Business* sull'efficienza della giustizia che vedono l'Italia al 103° posto.

Tra le righe della relazione tecnica al decreto legge si aggiunge inoltre che "l'attuale gravissimo contesto economico rende indilazionabile la risoluzione del problema della giustizia civile ed impone l'adozione di misure finalizzate ad attuare un'inversione di tendenza nella durata dei procedimenti, così trasformando quello che attualmente è un fattore di appesantimento della crisi in un possibile volano per la crescita economica"; in tale contesto, la scelta politica si è orientata a valorizzare "quanto più possibile la professionalità e le competenze del mondo dell'Avvocatura, quale attore primario nel contesto dell'amministrazione della Giustizia, chiamato alla responsabilità di un fattivo concorso alla deflazione preventiva del contenzioso civile mediante gli strumenti allo scopo introdotti".

¹ Autore del capitolo Avv. Paolo F. Cuzzola

Serie Storica delle Pendenze Civili [2003 - 2013 primo sem.]

Fine periodo	Pendenti finali	Pendenti finali [compresa Cassazione]
2003	4.650.187	4.742.150
2004	4.803.977	4.897.703
2005	4.933.059	5.028.140
2006	5.174.040	5.274.845
2007	5.381.427	5.484.015
2008	5.549.891	5.648.957
2009	5.826.440	5.922.673
2010	5.532.216	5.629.869
2011	5.408.846	5.504.439
2012	5.285.989	5.385.781
30/6/2013	5.159.616	5.257.693



Variazione dal 31/12/2009	-664.980	-11,2%
Variazione ultimo anno giud.	-230.409	-4,1%

CAGR 2009-2012	-3,1%
-----------------------	--------------

Non sorprende, dunque, la previsione nei primi tre capi del decreto di strumenti alternativi di risoluzione della controversia da attivare prima dell'introduzione del processo ovvero a processo pendente; in particolare, per ciò che concerne il capo primo, il governo italiano ha ereditato e plasmato dall'esperienza francese un intervento specificamente orientato ad eliminare l'arretrato della giustizia civile mediante il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria.

La posizione sistematica dell'arbitrato, contemplato nell'articolo di apertura, sembra quasi voler conferire un primato rispetto agli altri strumenti introdotti dal citato decreto, riponendo quindi una fiducia ex se nelle potenzialità dello strumento procedurale rivisitato per le intrinseche capacità deflattive e, soprattutto, di economia processuale.

Si tratta di una vera e propria ipotesi di "*translatio iudicii*" poiché l'attivazione, previa istanza congiunta delle parti, consentirà il trasbordo dalla sede giurisdizionale a quella arbitrale per tutti i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello che non siano stati già assunti dal giudice in decisione ad eccezione delle sole controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e delle cause in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociali. La ratio sottesa ad una simile previsione è, dunque, destinata ad implementare l'utilizzazione dell'istituto dell'arbitrato che, nella nuova veste, sarà diretto dagli avvocati designati dalle parti o, in assenza, dal Consiglio dell'ordine

circondariale e risponde, altresì, all'esigenza - precisata nella relazione illustrativa - di valorizzazione della natura propriamente giurisdizionale e sostitutiva dell'arbitrato formulata di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 24153 del 25.10.2013. Senza non considerare che la stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 223 depositata il 19.7.2013 ha sottolineato che *"con la riforma attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, il legislatore ha introdotto una serie di norme che confermano l'attribuzione alla giustizia arbitrale di una funzione sostitutiva della giustizia pubblica"*.

In sostanza, scegliendo l'arbitrato le parti rinunciano all'esercizio dei diritti di fronte alla magistratura ordinaria, chiedendo che la controversia sia decisa da uno o più individui estranei all'ordinamento giudiziario; in tal senso si può parlare di esternalizzazione dell'amministrazione della giustizia in quanto il lodo, con cui viene decisa la controversia, produce gli stessi effetti della sentenza. Di norma, pertanto, all'esito del procedimento arbitrale una delle parti in causa vince, mentre l'altra perde; è dunque evidente che la nuova forma di arbitrato, in punto di disciplina operativa, risulta regolato dagli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile, e pertanto trova il suo carattere distintivo nell'impulso processuale affidato alle parti e nel concreto affidamento della risoluzione delle controversie civili in mano alla classe forense la cui professionalità e competenza risulta valorizzata.

È pur vero che anche prima della riforma era possibile abbandonare un giudizio pendente, per devolvere ad un collegio arbitrale la decisione per cui l'ulteriore novità dell'art. 1 del decreto legge sta nel fatto che il giudizio pendente non si estingue. È infatti stabilito che esso prosegua, nello stato in cui si trova, innanzi agli arbitri, ferme le preclusioni e le decadenze intervenute. Sostanzialmente, gli arbitri riprendono da dove il magistrato aveva interrotto, con l'obbligo di decidere la causa entro duecentoquaranta giorni (se il procedimento non aveva superato il primo grado di giudizio), oppure entro centoventi giorni (quando il trasferimento avvenga in appello). In definitiva, il noto problema della eccessiva durata dei processi può trovare rimedio nella sostituzione del giudice con un collegio che, verosimilmente gravato da un minor carico di lavoro (o comunque libero di accettare o rifiutare la nomina in

funzione della propria disponibilità), sia in grado di procedere con maggior speditezza.

2. Attivazione della procedura.²

L'attivazione del percorso alternativo introdotto dal legislatore di riforma è chiaramente espresso al primo comma ove si delineano i presupposti essenziali entro i quali opera il nuovo arbitrato forense; operativamente si individua, in primis, l'ambito di applicazione mediante espresso riferimento alle cause civili pendenti alla data di entrata in vigore del decreto per le quali però, coerentemente con la ratio deflattiva ed in armonia con i principi fondamentali in materia di amministrazione della giustizia, si prevedono due requisiti negativi, uno temporale ed uno sostanziale. Osta all'attivazione del trasferimento in sede arbitrale l'incameramento della causa in decisione ovvero il momento in cui il giudice ha trattenuto la causa a sentenza poiché evidentemente la deflazione dell'arretrato deve incidere in via preventiva e le parti debbono poter compiere una valutazione di opportunità parametrando i tempi attesi di definizione giudiziaria con le procedura di arbitrato. Diversa è invece la ragione giustificatrice della limitazione sostanziale riferita alle cause che hanno ad oggetto diritti indisponibili e che vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale per le quali vi è un chiaro interesse alla trattazione in sede giurisdizionale, correlato alle situazioni giuridiche sottese.

Se ne deduce che, una volta intrapresa la causa innanzi al giudice del lavoro, questa sia destinata a concludersi in tale sede, mentre, in via preventiva, ovvero prima dell'intraprendere la via del Tribunale, alle parti, in presenza di determinati requisiti, è dato optare per la strada arbitrale. Allo scopo, corre l'obbligo di segnalare che, sino alla riforma del 2006 le controversie vertenti in materia di lavoro e previdenza obbligatoria venivano indicate come non arbitrabili, ma proprio all'indomani dell'intervento normativo di riferimento il secondo comma dell'art. 806 del codice di rito dava ingresso al procedimento arbitrale, per tale categoria di cause, "solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro". Non v'è dubbio che il decreto legge in commento abbia voluto rafforzare la tutela della parte lavoratrice, notoriamente considerata come parte debole.

² Autrice del paragrafo Avv. Valentina Maria Siclari

Il previsto trasferimento è possibile solo per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto per cui sostanzialmente per i procedimenti non pendenti la scelta degli arbitri è possibile solo se concordata secondo le normali regole dell'accordo compromissorio.

Qualora l'oggetto della lite e lo stato di avanzamento processuale consentano la promozione del procedimento arbitrale le parti possono attivarsi mediante la presentazione di istanza congiunta al giudice; in tal senso la norma chiarisce che la richiesta ha ad oggetto la promozione di un procedimento arbitrale "a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile" e cioè un arbitrato disciplinato dagli articoli da 806 a 840 del codice di rito.

Anche se il decreto non contempla la necessità della sottoscrizione di un vero e proprio compromesso arbitrale tra le parti, richiedendo viceversa il solo consenso all'attivazione della procedura, è pur vero che, una volta raggiunto l'accordo sul trasferimento della causa, queste ultime possano individuare gli arbitri ed eventualmente determinare la disciplina. Ed infatti, il rinvio al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile implica che le parti possano assumere le determinazioni richieste in ordine allo svolgimento del procedimento arbitrale, compreso il termine entro cui deve concludersi. Riguardo l'istanza congiunta è possibile ipotizzare la futura modifica mediante la disposizione, oggi assente ma comunque prevista per la negoziazione assistita, che il rifiuto opposto da una parte al trasferimento in sede arbitrale del procedimento sia valutabile dal giudice ai fini delle spese del giudizio. Tuttavia tale possibilità, de jure condendo, seppur probabile appare remota poichè il consenso di tutte le parti è richiesto per questioni di giustizia sostanziale e, dunque, per evitare deferimenti ad arbitri al solo fine di danneggiare una delle parti e soprattutto è idoneo ad evitare problemi di incostituzionalità della norma sotto il profilo della sottrazione di un procedimento al giudice naturale. Diversa è, invece, la questione non specificamente affrontata dal decreto della contumacia di una delle parti in quanto la lettera della legge non specifica se queste debbano essere costituite in giudizio o meno.

3. Nomina degli arbitri³

³ Autore del paragrafo Avv. Paolo F. Cuzzola

Ricevuta la domanda, il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti del trasferimento e disporre con ordinanza la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati del circondario in cui ha sede il tribunale o la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale sempre che la designazione non sia stata espressa dalle parti con la richiesta di trasferimento. Con l'ordinanza che dispone la trasmissione rimangono ferme preclusioni e decadenze intervenute, in quanto il trasferimento non comporta alcuna rimessione in termini così come restano fermi anche gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale.

Non è chiaro se gli effetti della translatio decorrono dal momento di presentazione dell'istanza congiunta, maturando nel frattempo gli effetti processuali e di merito legati al decorso del tempo, ovvero tale decorrenza deve fissarsi alla decisione del giudice, intendendo una sorta di sospensione degli effetti tra il deposito dell'istanza congiunta e la decisione del giudice, pertanto è auspicabile un intervento chiarificatore che contempli un limite agli effetti dell'istanza.

Tornando alla nomina degli arbitri, si è già osservato che per la devoluzione agli arbitri delle cause civili pendenti non è necessario un vero e proprio compromesso arbitrale, essendo sufficiente l'istanza congiunta al giudice procedente.

Il decreto legge parla esplicitamente di collegio arbitrale e di arbitri al plurale; è quindi da ritenersi che il trasferimento della lite sarà a favore di un arbitro in composizione collegiale.

La norma, come formulata, sembra imporre la scelta concorde di tutti i componenti del collegio in alternativa alla individuazione da parte del presidente degli avvocati, sempre, di tutti i componenti.

L'esperienza applicativa risponderà all'interrogativo circa la possibilità per le parti di nominare un arbitro per ciascuna con rinvio al presidente del consiglio dell'ordine per la scelta del presidente del collegio.

La peculiarità del procedimento riguarda anche le modalità di formazione del collegio in quanto gli arbitri saranno individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari

definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

I fondamentali, dunque sono:

- 1) la preventiva dichiarazione di disponibilità dell'avvocato futuro arbitro;
- 2) l'atto di individuazione effettuato concordemente dalle parti in causa;
- 3) in alternativa la designazione da parte del presidente del consiglio dell'ordine.

I criteri di scelta, invece si riducono a due ipotesi:

- 1) concordemente dalle parti
- 2) oppure dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo. E' evidente che per poter usufruire di questa seconda opzione ci sarà bisogno di tempo, al fine di permettere ai Consigli dell'Ordine di adeguarsi di strutture.

4. Procedura di trasferimento e disciplina della traslatio in grado di appello⁴

Il comma 3 dell'art. 1 dispone che "il procedimento prosegue davanti agli arbitri" precisando che "restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza". La formulazione è chiara e risponde alla logica del trasferimento per cui la prosecuzione del procedimento implica la salvezza di tutti gli atti processuali compiuti e dell'istruttoria svolta pertanto, le parti, a seconda della fase in cui si trovava il giudizio, potranno svolgere le relative istanze, ma il contenzioso non retrocede e non ricomincia.

La conclusione del procedimento arbitrale e, dunque, la risoluzione della controversia è contenuta nel provvedimento, già denominato dall'art. 824 bis del codice di procedura civile, lodo. Il lodo, precisa il legislatore, produce gli stessi effetti della sentenza con tutti i corollari in tema di giudicato sia formale che sostanziale, che spaziano dall'efficacia immediata del provvedimento agli eventuali effetti in termini di esecutività del lodo medesimo.

Qualora la traslazione del giudizio avvenga in sede di appello è previsto un sistema articolato che contempla un termine di 120 giorni per il deposito del lodo; in mancanza il processo deve essere riassunto entro i successivi 60 giorni. Soltanto quando il processo è riassunto il lodo non può più essere

⁴ Autrice del paragrafo Avv. Valentina Maria Siclari

pronunciato ed è espressamente prevista l'estinzione del processo ove, nel caso di mancata pronuncia del lodo, non si proceda con la riassunzione. Nelle ipotesi in cui vi sia dichiarazione di nullità del lodo pronunciato entro il termine di 120 giorni o, comunque, entro il termine per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

Sono quindi richiamati, sempre nell'ipotesi in cui la traslatio in sede arbitrale avvenga in appello, il regime degli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione sulla sentenza impugnata di cui all'art. 338 c.p.c.. Ancora, si potrebbe introdurre un termine di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di nullità del lodo pronunciato a seguito del trasferimento. Naturalmente la previsione sarà riferita al caso in cui alla declaratoria di nullità del lodo non si accompagni una decisione nel merito della controversia. Il previsto termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la nullità del lodo arbitrale.

5. Costi del procedimento e compensi⁵

Il decreto si occupa, infine, di un aspetto di non poca rilevanza, i compensi degli arbitri, rimandando a un decreto regolamentare del Ministro della giustizia la possibilità di stabilire riduzioni.

Attualmente vi è disciplina regolamentare (DM 55/2014), ma occorrerà comprendere se l'intervento di riduzione riguarderà i parametri (valori puramente indicativi) o se si pensa, anche se pare una opzione improbabile, a un sistema tariffario (inderogabile).

Il decreto si limita a dichiarare la non applicazione della regola della responsabilità solidale per il compenso degli arbitri: è escluso, infatti, l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile quello delle camere arbitrali è un sistema validissimo con professionisti di tutto rispetto ma, ad oggi, non ha trovato il favore della classe forense, soprattutto per via dei costi più elevati della procedura arbitrale rispetto ad un giudizio, sebbene negli ultimi tempi si assista a proposte di arbitrato a prezzi più accessibili rispetto al passato.

⁵ Autore del paragrafo Avv. Paolo F. Cuzzola

La procedura arbitrale comunque ha un costo e, a quanto pare, non sono stati introdotti incentivi di alcuna natura che possano stimolare la scelta di trasferire un giudizio pendente all'arbitrato.

Da ultimo, si evidenzia che l'aver riservato la gestione degli arbitrati esclusivamente agli Ordini professionali forensi, lede i principi di libera concorrenza del mercato, conferendo di fatto agli stessi ordini un monopolio, escludendo le camere arbitrali private. Sarebbe un errore non prevedere che quegli organismi privati, in possesso dei requisiti necessari, possano dare il proprio contributo anche nel settore dell'arbitrato

6. Focus interpretativo – valutazione di opportunità⁶

Gli elementi da prendere in considerazione per la richiesta del trasferimento all'arbitrato forense sono i seguenti:

- 1) stato di avanzamento del processo pendente: la riduzione dei tempi per arrivare a una decisione è una leva molto incentivante (si pensi a rinvii molto lunghi per la udienza per la precisazione delle conclusioni);
- 2) i costi del procedimento: su questo è opportuno attendere il decreto del ministero della giustizia, la cui adozione non è in realtà vincolata; questo elemento potrebbe essere determinante anche per verificare la concorrenzialità di questo strumento rispetto alle altre forme di arbitrato attualmente previste, compreso l'arbitrato regolamentato (camere arbitrali, camere di commercio). Si consideri che i costi dell'arbitrato vanno ad aggiungersi a quelli già sostenuti per il processo da trasferire.

In ogni caso l'opzione potrà risultare un'opzione da prendere in considerazione per il contenzioso delle imprese o comunque per liti di valore elevato.

Per il contenzioso dei privati o di valore medio-basso risulta, sulla carta, più conveniente ricorrere alla media-conciliazione o alla negoziazione assistita da avvocati (introdotta quest'ultima ex novo dal decreto legge in esame).

<i>PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI</i>	
<u><i>Requisiti positivi</i></u>	<u><i>Requisiti negativi</i></u>
Cause civili pendenti in primo grado o in appello.	<i>Stato di avanzamento del processo:</i> cause non assunte ancora in

⁶ Autori del paragrafo Avv. Paolo F. Cuzzola e Valentina Maria Siclari

	decisione.	
	<i>Oggetto della controversia:</i> cause non vertenti in materia di diritti indisponibili – lavoro, previdenza, assistenza sociale.	
AVVIO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO		
<i>Impulso di parte:</i> le parti possono chiedere congiuntamente al giudice istruttore l'adozione di un'ordinanza che trasferisca il giudizio alla sede arbitrale.		
NOMINA DEGLI ARBITRI		
Nomina del collegio arbitrale da parte dei richiedenti.	<i>Assenza di nomina di parte:</i> Trasmissione al presidente dell'ordine degli avvocati per la nomina degli arbitri tra gli avvocati iscritti all'albo da almeno tre anni.	
PROCEDURA IN SEDE ARBITRALE: prosecuzione del procedimento con salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e nelle forme del titolo VIII – libro IV del codice di procedura civile		
Previsioni per la traslatio in grado di appello		
<i>In grado di appello esito positivo:</i> pronuncia del lodo entro 120 giorni	<i>In grado di appello esito negativo-</i> omessa pronuncia del lodo: riassunzione del processo entro 60 giorni a pena di estinzione ex art. 338 c.p.c..	<i>Applicazione dell'art. 830 c.p.c :</i> nullità del lodo pronunciato – riassunzione del processo entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice